

RIFIUTI Il Tar respinge il ricorso della seconda classificata e, anzi, la esclude dalla gara Valorizzatore di Alli, si va avanti

Sarà il raggruppamento di imprese risultato vincitore a realizzare l'impianto

di ANDREA TRAPASSO

SARÀ il raggruppamento temporaneo di imprese "Intercantieri Vittadello Spa - Calabria Maceri e Servizi Spa - Ecologica Sud Servizi Srl - C.I.S.A.F. Spa" a realizzare il mega impianto di valorizzazione dei rifiuti in località Alli, così come risultato al termine della procedura di gara in cui il suddetto Rti si era aggiudicato il bando della Regione da ben 59 milioni di euro.

A porre la parola fine all'altro giudizio che aveva tenuto in sospenso l'iter amministrativo è stata la Prima Sezione del Tar presieduta da Vincenzo Salamone che non solo ha rigettato il ricorso con il quale la Salvaguardia Ambientale Spa (impresa capogruppo del consorzio da costituirsi con il Consorzio Stabile Vitruvio Scarl, arrivato seconda alla gara e difesa dagli avvocati Stefano Salvatore Scoca, Francesco Zaccone, Emilio Martuoci) impugnava l'aggiudicazione definitiva - sancita dal provvedimento n. 78 del 5 giugno 2017 della Stazione Unica Appaltante della Regione (difesa dall'avvocato Enrico Francesco Ventrice) - ma ha anche accolto il ricorso incidentale della stessa Intercantieri Vittadello che richiedeva l'esclusione della seconda classificata.

Il Tar, già con ordinanza dello scorso 23 agosto, aveva respinto l'istanza cautelare proposta dalla ricorrente principale, rinviando tutto - a causa della complessità della vicenda - nella discussione nel merito avvenuta nell'udienza pubblica dell'8 novembre. Ieri la pubblicazione della sentenza che, finalmente, sblocca le procedure che porteranno, nel corso del 2018, all'avvio della costruzione dell'impianto di "valorizzazione e recupero spinto di materie prime secondarie da raccolta differenziata e rifiuti urbani residui, con annessa piattaforma di valorizzazione della frazione organica del rifiuto solido urbano".

In primis, dunque, i giudici amministrativi bocciano le doglianze presentate dalla Salvaguardia Ambientale e secondo le quali l'Rti vincitore della gara fosse privo dei requisiti di qualificazione e delle certificazioni di qualità per la costruzione e gestione dell'impianto. Motivazioni ritenute infondate e che passano comunque in secondo piano alla luce del fatto che viene invece accolto il ricorso incidentale della controparte (difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Daniele Rosato), incentrato sul difetto di idoneità professionale della capogruppo mandataria Salvaguardia Ambientale. Il riferimento è a quanto espressamente richiamato dal Disciplinare di Gara e che consiste "nell'iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio della Provincia in cui l'impresa ha sede, per attività inerenti a quelle oggetto dell'appalto".

Secondo la tesi proposta, la società Salvaguardia Ambientale svolge sì attività di raccolta e trasporto rifiuti, ma non quella di costruzione di impianti di smaltimento. Il Collegio osserva «che non possono esservi dubbi circa il fatto che le attività per le quali la Società Salvaguardia Ambientale è iscritta alla Camera di Commercio non riguardano la costruzione di impianti di trattamento rifiuti». Infatti è da escludere, scrivono i giudici, «che un impianto di trattamento dei rifiuti sia assimilabile a una discarica. È bene rimarcare - aggiungono - che non è condivisibile quanto sostenuto dalla Salvaguardia Ambientale riguardo al fatto che l'iscrizione non deve avere un contenuto specifico. E non è condivisibile in fine - conclude la sentenza - l'affermazione secondo cui l'Rti vincitore, che deve svolgere il 100% dei lavori di costruzione dell'impianto, si troverebbe in posizione analoga, poiché l'osservazione non tiene conto del fatto che nel certificato camerale della Intercantieri Vittadello è riportato il possesso di attestazione Soa concernente la realizzazione di impianti di trattamento e recupero materiali».